

## **STATUTO**

### **GEMMA AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: BRUSCIANO NA VIA TORQUATO  
TASSO 2

Numero REA: NA - 1105174

Codice fiscale: 10422201219

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 11-12-2023 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**ALLEGATO "A"**

**Repertorio n. 1555**

**Raccolta n. 1238**

**STATUTO**

**Articolo 1 - DENOMINAZIONE**

La Società Cooperativa Sociale sotto la denominazione sociale:

**"GEMMA AZZURRA Società Cooperativa Sociale"**

costituita ai sensi della Legge 381 del dì 8 novembre 1991, è retta dalle disposizioni che seguono.

**Articolo 2 - NORME APPLICABILI**

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, ove non derogate ed in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera (comprese le norme relative al Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, Codice del Terzo settore, che si applicano ove non derogate ed in quanto compatibili ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 comma 1 e 40 comma 2 del suddetto d.lgs. n. 117/2017);
- 2) - le disposizioni in materia di impresa sociale, di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative, in quanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto legislativo n. 112/2017 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, le cooperative sociali acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali e si applicano alle stesse le disposizioni del suddetto decreto nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della legge 381/1991 come modificato dall'art. 17 comma 1 del citato d.lgs. 112/2017;
- 3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative (ai sensi dell'art. 2520 comma 1 del codice civile);
- 4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

**Articolo 3 - SEDE**

La società ha sede legale nel Comune di BRUSCIANO (NA).

La società potrà istituire, in Italia, sedi secondarie, uffici, filiali, succursali e rappresentanze, e potrà sopprimerle.

**Articolo 4 - DURATA**

La società ha durata fino al 31 dicembre 2070, salvo proroga o anticipato scioglimento.

**Articolo 5 - SCOPO - OGGETTO SOCIALE**

La società, che non ha fine di lucro, nel pieno rispetto delle disposizioni relative ai requisiti mutualistici e

delle disposizioni di cui alla Legge 8/11/1991 n.381, ha lo scopo (come previsto dall'art.1 della citata L. n.381/91, e successive Circ. Min. Lavoro esplicative) di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale – finalizzata, **con gestioni separate:**

1) – alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, **di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381**, incluse le attività ivi richiamate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) l) e p) del decreto legislativo (3 luglio 2017 n. 112) recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106;

2) – all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, **di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto legislativo n. 112/2017 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, la società, in quanto cooperativa sociale, acquisisce di diritto la qualifica di impresa sociale e si applicano alla stessa le disposizioni del suddetto decreto nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della legge 381/1991.

La società, in quanto Cooperativa Sociale, è anche ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi dell'art.10 comma 8° del Decreto Legislativo n.460/97.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa è a **mutualità prevalente** di diritto ex art.111 septies disp. att. codice civile.

La Cooperativa, per il perseguimento delle finalità di cui alla:

**lettera a) dell'art.1 L.381/91**, si prefigge di svolgere attività socio-sanitarie, educative ed assistenziali, incluse le attività da tale norma richiamate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del decreto legislativo n. 112/2017 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, rivolte principalmente, anche se non esclusivamente, a minori, adolescenti, giovani e famiglie a partire da un'impostazione di cooperazione con il territorio. Nell'ambito e nei limiti di quanto sopra, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi le seguenti

attività, suddivise per aree:

**Area attività sanitarie, socio-sanitarie ed educative:**

la organizzazione e gestione di servizi socio sanitari per persone anziane, disabili, minori, presone, anche maggiorenni, affetti da disagio psichico, fisico, ed in particolare alle persone con autismo o che presentano comportamenti riconducibili allo spettro autistico, tanto maggiorenni quanto minorenni; l' organizzazione e la gestione di strutture e servizi socio sanitari per la presa in carico di minori affetti da disturbi cognitivi e comportamentali con erogazione di prestazioni abilitative e riabilitative secondo il modello ABA (Applied Behavior Analysis); l'erogazione di servizi di assistenza sanitaria svolti da infermieri o altro personale paramedico, per garantirne la migliore qualità della vita favorendone il processo di crescita, integrazione e valorizzazione soggettiva, anche attraverso la gestione di centri diurni e di accoglienza o gruppi - appartamento o attraverso il sistema dei PTRI (Piani Terapeutici Riabilitativi Individuali) sostenuti da BdS (Budget di salute); la gestione di servizi territoriali di assistenza socio sanitaria (consultori, centri di salute mentale, centri per servizi di riabilitazione, centri di trattamento delle dipendenze, centri aggregativi per problematiche inerenti agli anziani, minori, giovani, disabili, extracomunitari, emigrati ed immigrati, profughi ed esuli politici nonché inerenti all'infanzia, all'adolescenza, alla donna e alla famiglia); l'assistenza residenziale e semiresidenziale: la gestione di centri di aggregazione e socializzazione, centri di ascolto, centri antiviolenza, centri diurni e/o notturni per anziani, minori, donne, disabili fisici, psichici e sensoriali, immigrati, soggetti con dipendenze, di comunità alloggio, case-famiglia, gruppi-appartamento, la gestione di strutture residenziali in genere sia di natura sociale che sanitaria a favore di soggetti svantaggiati minori, donne in difficoltà, disabili, malati psichici, mamme con figli, anziani, immigrati; l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata con servizi infermieristici e/o sanitari, l'assistenza domiciliare socio-assistenziale; la gestione di attività a ciclo diurno, residenziali o semi residenziali a favore di persone svantaggiate, inferme o bisognose, di anziani, di disabili, di tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà; la organizzazione e gestione di servizi di cura e riabilitazione a persone, tanto minorenni quanto maggiorenni, affette da malattie mentali e ai soggetti con difficoltà psico - motorie e/o sensoriale e ai disabili; nonché la realizzazione di interventi di tipo socio - psico - pedagogico di assistenza sociale e materiale, anche a domicilio, di aiuto domestico, di assistenza scolastica

anche a soggetti portatori di handicap; la organizzazione gestione e fornitura di servizi di trasporto e accompagnamento pazienti e ospiti all'interno della strutture sanitarie e socio sanitarie gestite dalla cooperativa;

**Area minori, adolescenti e giovani:**

la organizzazione e gestione di comunità alloggio, nido e micro-nido d'infanzia nonché di servizi integrativi al nido, servizi di assistenza scolastica, la realizzazione e fornitura di servizi di assistenza specialistica per alunni diversamente abili, servizi di assistenza materiale per soggetti diversamente abili anche presso istituti scolastici; la organizzazione e gestione di centri di pronto intervento, centri ricreativi diurni, centri diurni polifunzionali per minori, centri di aggregazione giovanile, la realizzazione di attività educativa di strada, consultori familiari e per l'affido, centri per le famiglie, servizio di mediazione familiare, l'assistenza domiciliare a minori, la gestione di servizi residenziali per minori, di centri di ascolto e "counseling" (consulenza psicologica) come relazione di aiuto e di orientamento scolastico, la realizzazione di interventi nei contesti scolastici contro la dispersione scolastica, la realizzazione di indagini sociali sui servizi e interventi educativi, interventi formativi per genitori, la gestione di ludoteche per la prima infanzia, la gestione di comunità di pronta e transitoria accoglienza, casa famiglia, comunità educativa a dimensione familiare, comunità alloggio, gruppo appartamento, comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini, centro sociale polifunzionale, interventi educativi per famiglie.

**Area nuove povertà e emarginazione sociale:**

la realizzazione di azioni preventive del disagio sociale, la organizzazione e gestione di centri di ascolto, sostegno e reinserimento di soggetti a rischio, centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ed extracomunitari, mediazione sociale, interculturale e linguistica, misure accessorie a sostegno della frequenza di attività formative, educative e orientative quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di supporto individualizzato, ausili, gestione ed erogazione di borse formative, borse lavoro e/o altre forme di supporto economico, servizi di accompagnamento e/o altre forme di affiancamento e tutoraggio finalizzate a facilitare la realizzazione di esperienze formative; orientamento, tirocini e work experiences (borse-lavoro), formazione esterna per apprendisti; servizio di mediazione culturale, la organizzazione e gestione di casa di accoglienza per donne maltrattate, casa protetta per donne vittime di tratta e/o sfruttamento, di centro sociale polifunzionale, gruppo

appartamento, comunità alloggio, casa albergo.

**Area formazione del personale nei servizi socio-sanitari ed educativi:**

percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali (corsi di assistenza materiale - domiciliare - fisioterapia - psicomotricità - logopedia - infermiere, insegnanti di sostegno, e simili); aggiornamento professionale degli operatori dei servizi socio - assistenziali e socio - sanitari; interventi di supervisione dei piani socio-assistenziali; supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio-assistenziali educativi; formazione per adulti e il volontariato; attività di formazione, orientamento ed informazione nell'ambito delle attività inerenti ai bisogni della terza età; la promozione di attività di studio e ricerca nell'ambito dei settori dei servizi de quibus con possibilità di agire in sinergia e associazione con organismi di ricerca pubblica e/o privati e con università, partecipando anche a spin - off universitari.

**Area attività di educazione, istruzione e formazione professionale** (ai sensi e nei limiti della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni ex articolo 2, lettera d, d.lgs. 112/2017):

- la gestione, mediante l'istituzione, l'adattamento e l'organizzazione di centri polivalenti, attività ricreative, culturali e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita; rappresentare le istanze e le progettualità di chi opera sul territorio con progetti ludici, pedagogici e socioculturali fondati sull'affermazione del diritto al gioco e alla cittadinanza attiva;
- formazione professionale regionale, regolata dalla normativa europea, nazionale, regionale e locale, per la qualificazione di giovani inoccupati o la riqualificazione di giovani e adulti, anche attraverso l'individuazione di profili professionali innovativi, impiegando quando necessario sistemi di formazione a distanza idonei a raggiungere anche coloro che si trovano in situazione di disagio per l'impossibilità di frequentare corsi in aula;
- la gestione e organizzazione di attività educative rivolte a giovani e adulti per la formazione di una positiva cultura del lavoro, integrativa e complementare all'acquisizione delle nozioni di professionalità tecnica, per una maturazione umana, civile, sociale e morale;
- l'attività di formazione professionale e attività educative di orientamento personalizzato nella transizione dalla scuola al lavoro e di orientamento professionale e tecnologico di adulti occupati o inoccupati;
- l'attività per l'educazione e l'assistenza sociale di giovani nel periodo della primaria e secondaria formazione

professionale;

- la organizzazione e gestione di corsi di formazione di qualsiasi durata, in idonee strutture proprie o altrui, diretti a consolidare il sapere, a maturare la personalità, a incrementare la responsabilità nelle relazioni umane in una prospettiva di crescita spirituale e di coscienza civica per contribuire al miglioramento della società;
- la realizzazione di attività educative dirette a favorire e promuovere nei giovani la creazione d'impresa;
- la realizzazione di attività educative di promozione della donna per lo sviluppo di una cultura professionale specifica e una pratica lavorativa della solidarietà e dell'accoglienza.

Inoltre, la cooperativa (oltre ad avere ad oggetto la gestione, in base all'art. 1, comma 1, lettera a della legge 8 novembre 1991 n. 381, delle precedenti attività e servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali) sempre con le finalità previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, e dunque con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b della legge 8 novembre 1991 n. 381, lo svolgimento delle seguenti attività, finalizzate all'integrazione lavorativa di persone svantaggiate, e precisamente:

- la gestione di bar, bottiglierie ed enoteche, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, trattorie, tavole calde, ristorazione in self service, pubs, disco-pubs, paninoteche, osterie e birrerie, friggitorie, pizzerie a taglio, e punti di ristoro in qualsiasi luogo con annesso intrattenimento e spettacolo;
- la produzione di prodotti da forno e farinacei, anche senza glutine, quali: prodotti di panetteria freschi, pane, panini, rustici, pizzette ed altre specialità salate da forno, fette biscottate, biscotti ed altri prodotti secchi da forno nonché prodotti di pasticceria conservati, prodotti per snack dolci o salati (cracker, salatini eccetera) con eventuale negozio annesso per la vendita anche al dettaglio; l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari;
- la produzione, fornitura e la distribuzione dei cibi e pasti a terzi; l'attività di ristorazione collettiva per Enti pubblici e privati con fornitura di pasti caldi e semifreddi ad enti pubblici e/o privati, anche mediante conduzione e gestione di mense aziendali e/o centri produzione pasti presso soggetti pubblici e/o privati, ospedali, case di cura, scuole e collettività in genere; l'attività di catering, banqueting e di fornitura di pasti a domicilio;
- l'attività di prestazione di servizi sostitutivi di mense e simili mediante buoni pasto, e ciò sia in proprio che per

conto terzi o con la partecipazione di terzi;

- l'attività di gestione e impianto sia in Italia che all'estero, di imprese turistiche, di strutture ricettive ed annessi servizi turistici quali alberghi, hotel, motels, villaggi, residence, campeggi, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi di affittacamere, strutture congressuali, parchi di divertimento, stabilimenti termali, centri estetici, istituti di bellezza, palestre, strutture sportive, ricreative e per il tempo libero, stabilimenti balneari, impianti sportivi;

- la gestione in proprio e conto terzi di attività culturali, turistiche ed artistiche con l'organizzazione e gestione di congressi, mostre, fiere, festival, sagre, meeting, ed eventi culturali ed artistici, anche solo attraverso la fornitura delle attrezzature necessarie, con relativo servizio di accoglienza, catering, informazione e vendita di biglietti; la gestione di servizi hostess ed interpretariato;

- la gestione e coordinamento di palestre con finalità terapeutiche e riabilitative nonché la pratica di attività sportive per lo sviluppo armonico dell'organismo, in particolar modo a favore delle persone con disabilità;

- l'attività di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di strutture proprie e di terzi sia pubbliche che private;

- l'attività di installazione di impianti elettrici, idraulici, di condizionamento e riscaldamento dell'aria; l'attività di completamento e finitura degli edifici (posa in opera di infissi, pavimenti, ecc.);

- l'attività agricola ed agrituristiche così come definite dall'articolo 2135 del codice civile e dalle altre norme di legge in materia, nonché l'esercizio delle attività agricole nell'ambito di un percorso di agricoltura sociale, vale a dire la realizzazione di coltivazioni ortofrutticole con metodi di produzione biologici ed ecosostenibili, in serra ed in campo aperto, attività florovivaistiche, allevamento e custodia di animali, compresa la commercializzazione, anche previa trasformazione e confezionamento dei prodotti ottenuti;

- la gestione ed organizzazione di attività all'interno di una fattoria sociale ed orti sociali, nonché la gestione di fattorie didattiche finalizzate alla realizzazione di percorsi didattici alternativi, creando un'alleanza terapeutica tra gli ambienti naturali e la persona, attraverso attività quali pet - therapy (terapia psicomotoria assistita con animali), ippoterapia - riabilitazione equestre, enoterapia;

- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli in proprio o acquistati;

- la gestione di laboratori didattici, artistico culturali,

artigianali;

- l'attività di manutenzione di aree verdi pubbliche e private; l'attività di gestione dei lavori di sistemazione agraria e forestale, di progettazione, di impianto e manutenzione di verde pubblico e privato; gestione di giardini pubblici e privati;
- l'attività di produzione e commercializzazione di prodotti ortoflorovivaistici e ortofrutticoli in genere;
- la gestione di campagne pubblicitarie e volantinaggio, affissione manifesti, anche attraverso il noleggio di vettori pubblicitari mobili e statici;
- lo svolgimento, in ossequio alla specifica disciplina del D.M. 28 aprile 1998 n. 406 e del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, delle seguenti attività: servizio di spazzamento e lavaggio sia manuale che meccanico di aree urbane e di aree verdi con relativo servizio di trasporto, raccolta e smaltimento rifiuti e scarti della potatura;
- l'effettuazione del servizio di trasporti di merci e di cose, per conto proprio o per conto terzi; l'effettuazione di traslochi;
- l'attività di gestione di magazzini, logistica e movimentazione di merce;
- la gestione di attività di facchinaggio, parcheggio, portierato e custodia;
- la gestione di servizi di disponibilità operativa (call center) per enti sia pubblici che privati finalizzati.

Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e in ogni caso nel rispetto di tutte le attinenti disposizioni di legge.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in Raggruppamenti Temporanei di Imprese (già A.T.I.) o Associazioni Temporanee di Scopo, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione; potrà stipulare convenzioni con Comuni, Province, Regioni, Ministeri e con tutti gli enti subordinati, Aziende Sanitarie Locali ed Enti Pubblici in genere.

La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa al conseguimento delle proprie finalità, nonchè compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali necessarie e/o utili per il perseguimento delle medesime. La società potrà promuovere ed aderire ai Consorzi di

Cooperative di produzione e lavoro, nonchè a quelli indicati nell'art. 2602 e ss. cc., e a quelle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

#### **Articolo 6 - SOCI**

**6.1** - Il numero dei soci, minimo e/o massimo, è quello stabilito dalla legge (art. 2522, 2° comma e dall'art.2519 2° comma codice civile).

**6.2** - I soci possono essere **ordinari** o **volontari**.

**6.3** - Possono essere "**Soci ordinari**" tutti coloro che possono partecipare direttamente ai lavori della impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo, inclusi fra essi:

\* **le persone fisiche svantaggiate**, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, legalmente capaci di agire, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa (la condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società);

\* coloro che, trovandosi in legale età lavorativa, italiani o stranieri (purchè in regola con la vigente legislazione che ne consente il soggiorno in Italia), esercitano l'arte o il mestiere corrispondente alle attività di cui all'oggetto sociale, o affini, e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono partecipare al conseguimento degli scopi sociali (compresi - come consentito espressamente dall'art.10 della Legge n.381/91 - gli esercenti attività di assistenza e consulenza di cui alla Legge 23/11/39 n.1815);

\* i cd. **Soci "fruitori"**, ovvero i diretti e/o indiretti destinatari/beneficiari dei servizi socio-sanitari ed educativi della cooperativa, i quali, al fine di acquisire e mantenere le abilità necessarie ad una integrazione sociale soddisfacente, partecipano alla cooperativa anche per ottenerne strumenti e servizi in grado di fornire loro

l'accesso al lavoro e alla socialità.

Ai detti soci fruitori le attività formative, educative, e sociali della cooperativa sono erogate in collegamento e/o coordinamento e/o collaborazione e/o convenzione e/o in applicazione di accordi contrattuali con enti locali, strutture pubbliche e/o private. I soci fruitori sono iscritti nel libro soci con la detta qualifica;

\* le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività costituenti l'oggetto della società, come consentito espressamente dall'art.11 della Legge n.381/91, purchè la cooperativa abbia almeno nove soci.

Possono infine essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza a quella della cooperativa.

I soci perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione Italiana.

La prestazione di lavoro del socio e il relativo trattamento economico e normativo, e in generale i criteri e le regole inerenti lo svolgimento della attività mutualistica tra la società ed i soci, sono disciplinati da apposito/i Regolamento/i, redatto/i dall'organo amministrativo, ed approvato/i dall'assemblea dei soci, a termini della legge n.142/2001 e s.m.i. e dell'art.2521 ultimo comma codice civile.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

**6.4** - Come consentito dall'art.2 della Legge n.381/91, possono inoltre far parte della Cooperativa come "**Soci volontari**" tutte quelle persone che desiderino prestare gratuitamente la loro attività, finalizzata al perseguimento dello scopo sociale.

Detti soci non possono superare la metà del numero complessivo dei soci.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Ai soci volontari si applicano le disposizioni dettate dal citato articolo 2 legge n.381/91.

#### **Articolo 7 - SOCI COOPERATORI IN FORMAZIONE**

#### E IN PROVA

Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa come socio ordinario possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata dei "soci cooperatori in formazione e in prova", distinta in due sottocategorie in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale (soci in formazione) ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale (soci in prova), tenendo anche conto dello scopo mutualistico e delle esigenze di gestione della cooperativa, e dell'idoneità degli aspiranti soci a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

I requisiti prescritti per l'ammissione dei soci in formazione o in prova sono i medesimi richiesti dalla legge e dal presente statuto per l'ammissione dei soci cooperatori.

I soci ammessi alla categoria speciale dei soci cooperatori in formazione o in prova non possono in ogni caso superare la quota di un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Alla richiesta di ammissione gli aspiranti soci in formazione o in prova devono allegare il proprio *curriculum vitae*, specificando in particolare le esperienze lavorative in precedenza svolte ed i propri interessi lavorativi.

La deliberazione di ammissione stabilisce, per ogni socio in formazione e in prova ed in relazione alle sue capacità e competenze, la durata del periodo di formazione ovvero di inserimento nell'impresa, nonché i criteri e le modalità della formazione professionale; quest'ultima può essere disciplinata, in modo generale, da apposito regolamento.

Durante il periodo di formazione o di prova, i soci hanno il diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilancio. Agli stessi compete il diritto agli utili, nei limiti previsti per i soci cooperatori, in ragione di una quota pari alla metà di quanto a questi ultimi attribuito. In caso di scioglimento del rapporto sociale, spetta ai soci in formazione o in prova l'integrale liquidazione della partecipazione, secondo le regole stabilite per i soci cooperatori.

Gli amministratori possono preferire i soci cooperatori effettivi, rispetto ai soci in formazione o in prova, nell'instaurazione di rapporti mutualistici con la società, e quindi riservare ai primi maggiori occasioni di scambio mutualistico.

I ristorni possono essere erogati ai soci in formazione o in prova in misura inferiore rispetto a quella prevista per i soci ordinari, in relazione sia ai costi di formazione ovvero di inserimento, sia al rendimento dei soci (in formazione o in prova) nella cooperativa, esclusa comunque una riduzione arbitraria dei ristorni che non sia come sopra giustificata. E' in ogni caso esclusa l'erogazione ai soci in formazione o in prova dei ristorni con le modalità

dell'aumento del capitale sociale o dell'emissione di strumenti finanziari. I soci in formazione o in prova non possono rappresentare altri soci in assemblea, e non possono essere eletti alla carica di amministratori della cooperativa; gli stessi possono esercitare i diritti di controllo di cui all'art. 2545-bis del codice civile. I soci in formazione o in prova possono in ogni momento recedere dalla società, con preavviso di almeno trenta giorni. Gli stessi possono anche essere esclusi dalla cooperativa, per le cause previste dal presente atto, ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione ovvero di inserimento; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente atto sull'esclusione dei soci cooperatori, in quanto compatibili. Il recesso e l'esclusione comportano, dalla data della loro efficacia, la cessazione immediata dei rapporti mutualistici intercorrenti con i soci in formazione e in prova.

Entro il termine del periodo della formazione o della prova, come stabilito dagli amministratori fino ad un massimo di cinque anni, il nuovo socio, che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente atto, sarà ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori, previa deliberazione dell'organo amministrativo, che dovrà accertare sia il possesso dei requisiti soggettivi in capo al socio in quel momento, sia l'esito favorevole del periodo della formazione o della prova, e quindi il rispetto degli obblighi inerenti la formazione, ed il conseguimento della qualifica professionale al livello prestabilito dalla cooperativa ovvero il rispetto degli obblighi inerenti l'inserimento nell'impresa, e l'esito favorevole di quest'ultimo. Nel caso in cui il suddetto accertamento abbia esito negativo, e purché lo stesso intervenga prima della fine del periodo di formazione o di prova, ma con un anticipo non superiore a trenta giorni rispetto a tale termine, l'organo amministrativo esclude il socio in formazione o in prova dalla società.

Nel caso in cui l'organo amministrativo deliberi in senso negativo, il socio potrà entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sulla questione si pronunci l'assemblea; si applicano sul punto, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2528 del codice civile, nonché le previsioni del presente atto sulla procedura di ammissione dei soci cooperatori.

Nel caso di esito negativo del periodo di formazione o di prova, il socio può essere riammesso per un ulteriore periodo di formazione o di prova, purché la durata complessiva della formazione o della prova non ecceda i cinque anni.

Per quanto non disposto dalla legge e dal presente statuto,

si applicano ai soci in formazione e in prova le disposizioni legislative e statutarie relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili.

#### **Articolo 8 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE**

Chiunque, in possesso dei requisiti precisati al precedente articolo 6, desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, precisandovi cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica professionale e attività svolte, e l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, col relativo eventuale soprapprezzo.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### **Articolo 9 - RECESSO, ESCLUSIONE - MORTE DEL SOCIO**

##### **9.1 - RECESSO**

Il socio può recedere dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, per motivate dimissioni dovute alla perdita dei requisiti per l'ammissione ovvero nel caso che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di

accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

## **9.2 - ESCLUSIONE**

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'art. 2531 codice civile, può aver luogo:

- 1) nei confronti dei soci divenuti definitivamente inabili, anche per limiti di età, a prestare la loro opera a favore dell'impresa sociale;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 4) nei casi previsti dall'art. 2286 codice civile;
- 5) nei casi previsti dall'art. 2288, primo comma, codice civile. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

## **9.3 - MORTE DEL SOCIO**

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'art. 2535 codice civile.

## **Articolo 10 - QUOTE**

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro.

Ove la legge non preveda diversamente, nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, salvo le ipotesi di deroga legale contemplate dall'art. 2525 4° comma c.c., ove applicabili. E' vietato al socio cedere le proprie quote. In ragione di tale divieto, il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni; detto diritto di recesso, comunque, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

## **Articolo 11 - PATRIMONIO**

### **11.1 - PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e costituito dall'ammontare delle quote dei soci;
  - b) dal fondo di riserva legale;
  - c) dall'eventuale fondo sopraprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente articolo 8;
  - d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.
- Le suddette riserve sono indivisibili: non possono essere

ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

#### **11.2 - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

#### **11.3 - RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE**

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

#### **11.4 - DIVIETI**

A termini dell'art.2514 codice civile, è fatto divieto alla Cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- distribuire le riserve fra i soci.

#### **11.5 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

#### **11.6 - UTILI - RISTORNI**

Gli utili annuali netti risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui aderisce la cooperativa; in difetto di adesione, la cooperativa assolverà agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 dell'art.11 legge 59/92, secondo quanto previsto all'articolo 20 della medesima legge;
- c) un dividendo ai soci, purchè nel rispetto del limite massimo previsto al precedente punto 11.4 e dall'art.2514 c.c.;
- d) una percentuale, stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato in osservanza del disposto dell'art.7 della legge n.59 del 31/1/1992; e) una percentuale, stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserve

straordinarie di cui al precedente punto 11.1 lettera d);  
f) gli utili non assegnati sono destinati dalla assemblea nel modo previsto dall'art.2545 quater codice civile.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle superiori lettere c), d), e), f), che la destinazione degli utili, fatta salva la destinazione di cui alla precedente lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di rimborso è rapportato ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il rimborso individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei loro compensi;
- aumento proporzionale delle rispettive quote.

#### **11.7 - PRESTITI DEI SOCI**

La cooperativa può ottenere prestiti dai propri soci, in caso di necessità ed esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale.

I contratti di prestito sono disciplinati dalle norme del codice civile relative al contratto di mutuo, per quanto non disposto dalle leggi speciali e dal presente statuto.

Il contratto di prestito sociale è strettamente collegato al rapporto sociale; conseguentemente, in caso di scioglimento del vincolo sociale (per recesso, esclusione o morte), successivo alla contrazione del prestito, si ha scioglimento del contratto di mutuo, con conseguente obbligo della cooperativa di restituzione della somma mutuata al socio o ai suoi eredi o legatari.

Le somme che il socio si sia obbligato a versare a titolo di prestito alla cooperativa possono essere trattenute da quest'ultima sull'importo dei dividendi, dei ristorni o delle prestazioni mutualistiche spettanti ai soci, applicandosi su tali somme la compensazione.

Al termine del rapporto di prestito, spetta al socio unicamente il rimborso del capitale e degli interessi nei limiti di legge, e secondo le condizioni pattuite nel contratto di prestito.

La misura massima degli interessi corrisposti ai soci cooperatori persone fisiche, a titolo di remunerazione dei prestiti sociali, e l'ammontare massimo dei prestiti pro capite, non possono in ogni caso essere superiori a quanto previsto dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente.

Gli amministratori devono fare risultare l'ammontare

complessivo dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie, nonché l'entità del rapporto tra prestiti sociali e patrimonio, dalla nota integrativa al bilancio di esercizio.

#### **Articolo 12 - ORGANI SOCIALI**

##### **12.1 - DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo e statuto, nonché sugli argomenti che gli amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dell'organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) lo scioglimento anticipato della società.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore delle quote possedute.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o a mano, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dai presenti. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento della riunione ed accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi di:

- modificazioni dell'atto costitutivo;
- decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una

rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- scioglimento anticipato della società;

nei quali casi è richiesto la presenza e il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere "espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato, anche fra non soci, dall'assemblea, salvo i casi di legge ove il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

#### **12.2 - AMMINISTRAZIONE**

L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale (consiglio di amministrazione) composto di tre o cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

Gli amministratori sono scelti tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori restano in carica per il suddetto periodo salvo revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina. Sono, inoltre, rieleggibili.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio, e - se previsti, determinati e deliberati a loro favore dai soci all'atto della nomina - la corresponsione di eventuali indennità o compensi.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci, i consiglieri eleggono fra i propri membri il presidente del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, non computandosi le astensioni, e devono constare da

apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario (nominato eventualmente anche fra non soci), che deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto riservino espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negotia» e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 13 - CONTROLLO DELLA SOCIETA'**

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nelle ipotesi previste dalla legge.

#### **Articolo 14 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, adotta le delibere contemplate dall'art.2487 codice civile, concernenti in particolare la nomina di uno o più liquidatori, e i loro poteri.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, così come previsto dall'art. 2514 c.c. lettera d).

Firmato: Carlo Strube, Brunella Polizzi, Sebastiano Vaia, Lucia Buono notaio (sigillo).

[illegible]